

STATUTO dell' ASSOCIAZIONE CULTURALE

APUS

di Monasterolo del Castello

Art. 1

Costituzione

È costituita l'Associazione culturale "APUS" con sede a Monasterolo del Castello, in via XI Febbraio 9.

È una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2

Finalità

L'Associazione culturale APUS può svolgere attività nei settori: crescita ed evoluzione personale, cultura, ricreazione, arte, conoscenza, senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro, aderendo ad Enti od Organizzazioni atte ad agevolare il conseguimento delle sue finalità. Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge. A titolo esplicativo e non tassativo, l'associazione avrà i seguenti scopi:

- riunire ed associare persone che hanno interesse e praticano tutte quelle attività culturali e ricreative accomunate dalla passione per la cultura, promuovere e collaborare anche con altre realtà alla realizzazione di iniziative, eventi, manifestazioni dimostrative quale elemento di emancipazione e crescita sociale;
- Favorire e diffondere la cultura artistica, espressiva e creativa nel territorio invitando ad accrescere le conoscenze e potenzialità individuali;
- Sostenere le persone nella comprensione di ciò che sono per vivere una vita soddisfacente ed autentica nel segno del benessere psicofisico, mentale e spirituale, e di armonia con l'ambiente naturale;
- Organizzare servizi, attività, manifestazioni e stages per poter soddisfare le esigenze di conoscenza, di sviluppo e di svago per i soci.

Art. 3

Attività

L'associazione APUS per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, corsi di discipline artistiche per giovani ed adulti, incontri di vario genere;
- attività di sostegno e formazione: corsi ed incontri teorico/pratici per adulti, incontri individuali di sostegno psico-pedagogico, istituzioni di gruppi di studio, di ricerca, di auto sostegno;

- attività editoriale: pubblicazione di un sito, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. Gestire e possedere, prendere e dare in locazione qualsiasi tipo d'impianto, sia mobile che immobile da mettere a disposizione dei propri soci. Prendere e dare sponsorizzazioni e contributi sia ad enti pubblici che privati, prestare servizi o fare accordi con altri enti, associazione o terzi in genere;

L'associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni dei propri soci e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare le sue attività;

Porre in essere attività di natura commerciale in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per associazioni non profit.

Art. 4

Soci

L'associazione APUS è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini europei ed extraeuropei di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per i minorenni verrà richiesta l'autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa; morte; indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione

Art. 5

Diritti e obblighi dei Soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

Art. 6

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;

- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7

Bilancio e rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 8

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 9

Assemblea

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;

L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organismo esecutivo dell'associazione. È eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 6 membri scelti fra gli associati maggiorenni. Esso può facoltativamente cooptare altri 4 membri soci, in qualità di esperti, diversificati in rapporto alle categorie culturali (capo sezioni). Questi ultimi possono esprimersi con un solo voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. Le cariche possono essere riconfermate. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. Le convocazioni delle assemblee avvengono mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure mediante comunicazione personale da recapitare a brevi mano, o via mail, di ciascun membro almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- eleggere al proprio interno il presidente;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei requisiti dei nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione di enti ed istituzioni pubbliche e private;
- determinare l'ammontare della quota associativa;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Art. 11

Il Presidente

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. La sua carica può essere riconfermata.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 12

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 13

Cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. I soci possono ricevere rimborsi per i compiti amministrativi-gestionali assegnati, relativi alle attività previste dallo statuto

Art. 14

Legge

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Luogo e Data:

Firmato dal Presidente e dai Consiglieri